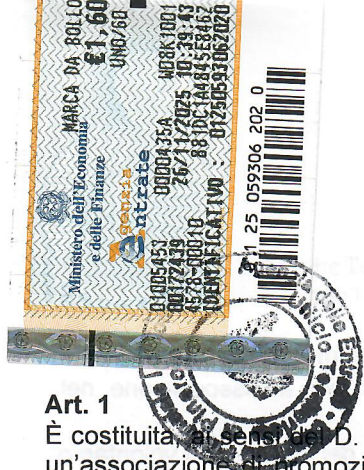




STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE TEATRALE MELLON A.P.S.

Titolo I DENOMINAZIONE, SEDE, FINALITÀ E ATTIVITÀ



Art. 1

È costituita ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 1997, n. 117 e s.m. (in seguito denominato Codice del Terzo settore, CTS), un'associazione di promozione sociale denominata **ASSOCIAZIONE TEATRALE MELLON A.P.S.** (d'ora in avanti l'Associazione).

L'Associazione ha durata illimitata e ha sede in Pinerolo via Palestro 11.

Il trasferimento della sede associativa nell'ambito dello stesso comune, che può avvenire con delibera del Consiglio Direttivo dell'Associazione, non comporta modifica statutaria ma prevede l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2

L'Associazione non persegue scopi di lucro, ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è motivata dalla decisione dei soci di vivere l'esperienza teatrale proponendosi di trasmettere, attraverso le proprie attività, valori umani tra cui ricchezza spirituale, fratellanza e collaborazione, nonché di promuovere la diffusione della cultura e dell'arte.

Art. 3

L'Associazione svolge in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi le seguenti iniziative, qui indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- realizza spettacoli teatrali e partecipa ad eventi culturali;
- organizza o partecipa all'organizzazione di eventi e occasioni compatibili con gli obiettivi dell'Associazione;
- valorizza le tradizioni popolari e religiose, il patrimonio storico e artistico;
- organizza e realizza rassegne e concorsi teatrali culturalmente e socialmente qualificati;
- favorisce la crescita culturale dei soci e, in generale, del pubblico attraverso eventi di ricerca, sperimentazione e formazione;
- collabora con enti locali e pubblici, associazioni, scuole, istituzioni, ecc.;
- promuove e realizza ogni altra iniziativa direttamente o indirettamente rispondente alle finalità dell'Associazione.

Art. 4

Con riferimento all'art. 5 D.Lgs. 117/2017 del CTS, l'Associazione per perseguire le proprie finalità svolge, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e del contrasto della povertà educativa;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani e dei diritti civili, sociali e politici, nonché promozione delle pari opportunità tra donne e uomini e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente definita dal Consiglio Direttivo.

Bir T...

S. E...

Art.5

Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal CTS e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale.

Per l'attuazione dei propri scopi, l'Associazione potrà avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, ingaggiando artisti, docenti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato anche estraneo all'Associazione, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal CTS.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art.6

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Art.7

L'Associazione si impegna ad accettare e osservare - per proprio conto e per conto dei propri soci - lo statuto, il regolamento, il codice etico, nonché le delibere degli organi nazionali della federazione di appartenenza a cui aderisce e delle strutture territoriali di quest'ultima.

Titolo II *I SOCI*

Art. 8

Il numero degli associati è illimitato, comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche, altri enti del Terzo settore e associazioni senza scopo di lucro (nei limiti dell' art. 35 del CTS) che, senza discriminazioni di alcuna natura, sono stati ammessi dopo averne fatto domanda, sono in regola con il pagamento della quota associativa e che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori, ne accettano lo statuto, i regolamenti e intendano partecipare all'attività associativa.

Tutti i soci sono tenuti a tesserarsi alla federazione cui appartiene l'Associazione.

Art. 9

La qualifica di socio si ottiene al momento dell'ammissione all'Associazione, che viene deliberata dal Consiglio Direttivo, nella sua prima seduta successiva alla presentazione della domanda di ammissione e comunicata all'interessato.

La richiesta deve essere presentata al Consiglio Direttivo tramite apposito modulo secondo quanto previsto dal Regolamento in materia di tesseramento.

In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni; quest'ultimo, entro i successivi 30 giorni, può proporre appello all'Assemblea dei soci, che delibera sul merito in via definitiva.

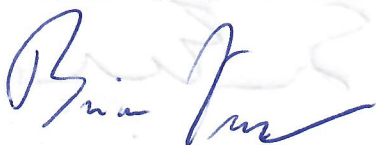
La partecipazione dei soci all'Associazione non potrà essere temporanea e può venire meno solo nei casi previsti dall'Art. 12 del presente Statuto.

Le persone fisiche minorenni possono assumere la qualifica di socio solo previo consenso scritto dei genitori o di chi ha la responsabilità genitoriale. Questi ultimi si assumono altresì la responsabilità circa l'osservanza dei doveri, delle responsabilità associative e dei comportamenti del minore, sgravandone l'Associazione.

Art. 10

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa, essere informati sulle attività dell'associazione e di controllarne l'andamento, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi facendone richiesta secondo le modalità previste dal Regolamento.

Ogni socio, purché iscritto nel libro soci da almeno 3 mesi, ha diritto di voto: i soci maggiorenni esercitano il diritto di voto nelle assemblee e possono far parte degli organismi associativi; i soci minorenni partecipano alle assemblee senza diritto di voto salvo rappresentati da una figura genitoriale o tutore che si propone in loro vece e non possono far parte degli organismi associativi.

 2

Art. 11

I soci hanno l'obbligo di osservare lo statuto e gli eventuali regolamenti interni, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione, di corrispondere le quote associative e quelle di tesseramento alla federazione di appartenenza e di osservare le disposizioni statutarie e regolamentari della federazione di appartenenza.

Non è ammessa la trasferibilità e la rivalutazione delle quote e dei relativi diritti.

Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario.

Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute, secondo opportuni parametri validi per tutti i soci, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Nessun socio può impegnare l'Associazione in atti amministrativi o contrarre impegni vincolanti per l'Associazione senza la preventiva autorizzazione scritta del Presidente o del Legale Rappresentante sotto supervisione del Consiglio Direttivo.

Art. 12

La qualifica di socio si perde per decesso, recesso volontario, espulsione, morosità.

Il socio può essere espulso o sanzionato quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o morali all'Associazione o nel caso violi regole statutarie, dei Regolamenti interni e etiche.

La morosità interviene quando il socio non versa la propria quota associativa annuale entro un mese dalla data di scadenza stabilita dal Consiglio Direttivo e resta inadempiente anche dopo l'ulteriore termine ingiuntogli dallo stesso Consiglio Direttivo.

L'associato che dopo sollecito non è in regola con il pagamento della quota associativa annuale decade automaticamente dall'Associazione.

L'espulsione e le sanzioni, con le modalità previste dai Regolamenti interni, sono deliberate dall'Assemblea con voto segreto su proposta del Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato il socio interessato.

La perdita, per qualsiasi causa, della qualifica di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Titolo III L'ASSEMBLEA

Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente.

Art. 14

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. È convocata dal Presidente, in via ordinaria, almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto e per affrontare i temi e le problematiche più rilevanti per la vita dell'Associazione. È comunque convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, oppure quando venga fatta richiesta, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei soci purché in regola con i versamenti delle quote associative.

Il Consiglio Direttivo si considera parte integrante dell'Assemblea.

Art. 15

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno otto giorni prima della data della riunione mediante comunicazione scritta ai Soci (telegramma, fax, e-mail o qualsiasi altro mezzo idoneo) e affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza, ecc), a condizione che sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione.

Art. 16

Possono intervenire all'Assemblea tutti i soci, purché in regola con il pagamento delle quote associative e quelle di tesseramento alla federazione di appartenenza.

Ogni socio maggiorenne ha diritto al voto con un solo voto e potrà farsi rappresentare, con delega scritta, da altro socio. Ogni socio può essere portatore di una sola delega.

Per i soci minorenni, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

 3

Art. 17

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno 24 ore.

Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo quanto disposto dall'art. 18.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 18

L'Assemblea dei soci:

- elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'associazione;
- approva annualmente il rendiconto o bilancio di esercizio;
- ogni due anni elegge il Consiglio Direttivo, fissandone il numero dei componenti che non potranno essere meno di tre;
- revoca i componenti degli organi sociali;
- delibera i provvedimenti di espulsione proposti dal Consiglio Direttivo e eventuali ricorsi;
- elegge l'Organo di Controllo, la società di revisione legale o il revisore legale dei conti nel caso in cui le relative nomine siano obbligatorie ai sensi del CTS;
- delibera in merito alla eventuale costituzione del Collegio dei Probiviri e ne elegge i relativi membri;
- delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo o presentato dai soci;
- delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione.

L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

Le modifiche statutarie sono deliberate dall'Assemblea con la presenza di tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La fusione, lo scioglimento o la trasformazione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità, per estratto, mediante affissione nella sede sociale.

Titolo IV

IL CONSIGLIO DIRETTIVO, IL PRESIDENTE E ALTRI ORGANI

Art. 19

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed opera in attuazione della volontà e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea alla quale risponde direttamente.

Esso è composto da un minimo di tre membri scelti tra gli associati maggiorenni e svolgeranno la loro attività gratuitamente. La loro carica dura due anni salvo rielezione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 20

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri, che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri, per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta inoltre al Consiglio Direttivo:

- a) eleggere il Presidente e le altre cariche e ruoli tra i consiglieri eletti;
- b) stabilire il calendario delle attività teatrali e associative;
- c) fissare la data dell'assemblea annuale;
- d) redigere il rendiconto annuale, il bilancio di esercizio e se previsto il bilancio sociale;

Brino Turchi

S. M.



- e) predisporre la relazione dell'attività svolta;
- f) assicurare un corretto uso delle strutture e degli strumenti tecnici di cui l'Associazione si avvale per le proprie attività;
- g) adottare tutte le misure necessarie allo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- h) attuare le deliberazioni dell'Assemblea;
- i) deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
- l) proporre all'Assemblea l'espulsione di soci;
- m) formulare i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 21

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e a lui potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo stesso e può essere rieletto.

Compete al Presidente convocare e presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

Nell'ambito del Consiglio Direttivo potranno essere eletti uno o più Vice Presidenti, di cui uno designato Vicario, ed un Tesoriere.

Art. 22

Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più consiglieri si procederà alla sostituzione facendo subentrare i primi non eletti, che rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del consigliere sostituito.

Il Consiglio Direttivo si considera decaduto quando vengano a mancare i due terzi dei componenti. In questo caso l'Assemblea, convocata dai membri ancora in carica, eleggerà i nuovi componenti del Consiglio Direttivo.

Art. 23

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente lo riterrà necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 dei suoi membri.

In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un segretario, il quale redige il verbale.

L'adunanza del consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di carica.

Il Consiglio Direttivo può essere svolto in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza, ecc), a condizione che sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione.

I componenti il Consiglio Direttivo non possono ricoprire cariche in altre associazioni teatrali aventi finalità analoghe a quelle dell'Associazione, fatta eccezione per la federazione di appartenenza. Per eventuali deroghe si rimanda agli eventuali regolamenti interni o ad eventuali eccezioni definite mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art. 24

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato dall'Assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del CTS e da altri provvedimenti legislativi.

Il Revisore Legale dei Conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro è nominato dall'Assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 31 del CTS e da altri provvedimenti legislativi o per libera determinazione.

Brian J

Sm Tu

Titolo V
IL PATRIMONIO

Art. 25

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative e di iscrizione versate dai soci, da eventuali contributi di privati o di enti pubblici e da eventuali beni acquisiti in proprietà dall'Associazione.

Eventuali avanzi di gestione o fondi di riserva non potranno essere distribuiti sia in forma diretta sia indiretta tra i soci, salvo che la destinazione o distribuzione non sia imposta dalla legge, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali.

È sancita l'intrasmissibilità delle quote associative e la loro non rivalutabilità.

Art. 26

L'esercizio sociale ha durata annuale, dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il rendiconto dovrà essere depositato presso la sede sociale, dove potrà essere liberamente visionato dai soci.

L'Organo Amministrativo, quando presente, documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Art. 27

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea dei soci, con le maggioranze previste dall'art. 15, secondo comma. Con la stessa modalità sono nominati i liquidatori.

Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45, c.1, del CTS e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità individuati dall'Assemblea dei soci o, in mancanza, secondo quanto previsto dall'art. 9 del d.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

Titolo VI
NORME FINALI

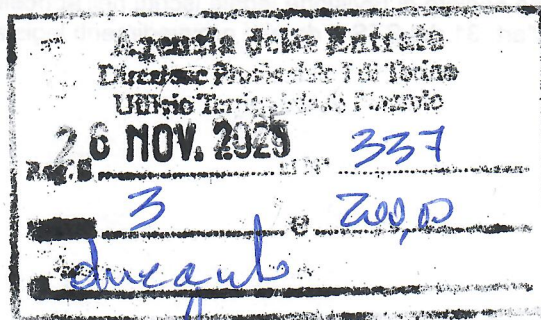
Art. 28

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento agli eventuali regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi associativi, nonché alle vigenti norme in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, in quanto compatibili, dal Codice Civile e dalle norme sull'ordinamento dello spettacolo.

Art. 29

Al Consiglio Direttivo è altresì conferita la facoltà di decidere integrazioni o modifiche statutarie necessarie all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Luserna San Giovanni, 08/11/2025



Il Funzionario
Silvia Dosto

